

Convenzione tra il Comune e il Caf, per la gestione delle richieste di ammissione al "bonus sociale elettrico" per il disagio fisico

L'anno DUEMILAVENTI _____ il giorno.....del mese di
in

tra

Il Comune di Corato rappresentato dal dott. Emanuele Università in qualità di Dirigente del V Settore - Servizi alla persona, ai fini del presente atto domiciliato presso il Comune di Corato alla Via Gravina n. 132,

e

Il CAF _____ P. Iva _____ iscrizione all'albo n. _____ con sede a _____ alla via _____ di seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del legale rappresentante sig. _____, il quale delega ai fini della presente convenzione la sede periferica CAF – _____ di Corato, con sede a Corato in _____, nella persona di _____;

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il CAF si impegna ad effettuare a titolo gratuito i seguenti servizi:

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione presenti sul sito www.sgate.anci.it relativamente all'ammissione al Bonus elettrico per il disagio fisico
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agazia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;

Art. 2

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 3

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite da ANCITEL.

Art. 4

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Il CAF consegnerà l'elenco dei richiedenti il servizio oggetto della presente convenzione e copia della documentazione cartacea con cadenza trimestrale a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 5

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Art. 6

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di sollevare il Comune di Corato rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 7

Il Caf si impegna ad assicurare i servizi in oggetto della presente convenzione in forma gratuita e si obbliga altresì a non richiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Nessun onere rimane a carico del Comune di Corato per le azioni e le attività previste dalla presente convenzione.

Art. 8

La presente convenzione ha durata annuale, decorrente dalla data di sottoscrizione della stessa e s'intenderà rinnovata annualmente, per un massimo di anni tre, qualora non intervenga disdetta da una delle parti da produrre formalmente prima dell'ultimo trimestre, fatta salva la vigenza dell'attuale normativa afferente la materia oggetto della presente convenzione.

In caso di modifiche sostanziali alla citata normativa, le parti si impegnano a concordare eventuali modifiche alla presente convenzione.

Rimane ferma la possibilità delle parti di recesso dalla presente Convenzione in qualsiasi momento. La volontà di recesso va comunicata in forma scritta a mezzo PEC almeno tre mesi prima della data individuata quale termine per il recesso.

Art. 9

La presente convenzione decorre dal al.....

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

per il CAF